

Regolamento sulla riscossione dei contributi per l'esecuzione e la formazione nell'ambito del CCL per il settore del prestito di personale

A Finanziamento

Art. 1 Contributi

1. Il computo del contributo avviene in conformità alla quota stabilita nell'art. 7.4. e 7.7 del CCL per il prestito di personale.
2. La quota a carico del lavoratore è dello 0,7%.
3. La quota a carico del datore di lavoro è dello 0,3%.

Art. 2 Salario determinante

1. Il salario determinante è il salario soggetto alla SUVA. I salariati che nel corso dell'anno percepiscono un salario superiore a quello soggetto alla LAINF¹ non sono soggetti all'obbligo di versare i contributi.

B Assoggettamento

1. L'assoggettamento delle aziende di prestito di personale che non sono affiliate a swisstafing avviene di norma annualmente sulla base della dichiarazione della massa salariale dell'anno precedente (vedasi anche art. 5.1 del presente regolamento).
2. L'assoggettamento e l'esenzione vengono decise dalla Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPPC) su richiesta dell'organo d'esecuzione.

C Fatturazione / riscossione dei contributi

Art. 3 Fatturazione

1. Il contributo annuale viene fatturato in due rate parziali di pari importo. Ogni rata è esigibile alla fine di un semestre. Il conteggio finale e il computo delle differenze avviene annualmente in conformità al rendiconto della massa salariale per il periodo.

Nel primo anno dell'entrata in vigore del contratto (2012), la prima fatturazione avviene per la fine di aprile.

2. Il termine per il pagamento di ogni fattura è di 30 giorni a decorrere dalla data dell'emissione.

Art. 4 Riscossione del contributo

1. L'interesse di mora dopo la decorrenza del termine di pagamento in conformità all'art. 3 cpv. 2 viene calcolato nella misura del 5 %.

¹ Si tratta del salario soggetto alla SUVA.

- 2 La riscossione dei crediti avviene secondo le disposizioni della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Con il 2° sollecito viene riscossa un'indennità di CHF 100.-- a copertura delle spese. Gli interessi di mora sono dovuti dopo la scadenza del termine di pagamento in conformità all'art. art. 3 cpv. 2.

D Dichiarazione della massa salariale e tassazione

Art. 5 Dichiarazione della massa salariale

- 1 Il datore di lavoro deve fare pervenire all'ufficio di riscossione un rendiconto della massa salariale nell'anno civile decorso entro il 31 gennaio. L'ufficio di riscossione determina la massa salariale per il conteggio finale.
- 2 Il datore di lavoro è tenuto a fare pervenire all'ufficio di riscossione un certificato salariale con gli importi e i nominativi relativi alle persone assoggettate nell'anno civile decorso entro il 31 gennaio.
- 3 La massa salariale determinante ai fini del conteggio finale costituisce la base della fatturazione nell'anno successivo. Se la massa salariale varia per un importo di + / - 20 %, i datori di lavoro sono pregati di notificare l'adeguamento della massa salariale.
- 4 Gli importi di fatture e accrediti inferiori a CHF 30.- non vengono né fatturati né rimborsati.

Art. 6 Tassazione

- 1 Se un'azienda assoggettata non esegue la notifica, l'ufficio di riscossione è autorizzato, dopo un primo sollecito, a esigere una tassa. L'importo della tassazione è pari a CHF 100.— a copertura delle spese del sollecito.


20. 11. 2012


21. 11. 2012

